



Camera di Commercio  
Cosenza



## **Regolamento**

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI IN CONFORMITA' DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

Approvato con Determinazione Commissariale n° 31 del 27.04.07



Premesso che dal 1° gennaio 2007, per effetto del DPR 254/05, la camera deve attivare i budget direzionali, che accentuano l'autonomia operativa della dirigenza amministrativa; al fine di coordinare, programmare e controllare efficacemente le sue scelte, si rende necessario adeguare i Regolamenti di attuazione del suddetto DPR 254/05.

I cambiamenti introdotti dalla legge 580/93 e dalle successive normative, anche europee, dotano le Camere di Commercio di autonomia e di una posizione formale di pari dignità istituzionale rispetto agli Enti locali, tanto da essere soggetti capaci di governare in modo autonomo i processi economici. In quest'ottica, fondamentale è il loro ruolo a favore dello sviluppo territoriale. La Camera di Commercio è un interlocutore forte nell'ambito dei processi di sviluppo, non solo un'istituzione che supporta e assiste i propri iscritti ma anche un'istituzione che diventa soggetto progettuale per la valorizzazione economica del territorio.

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Criteri generali**

1. La Camera di Commercio di Cosenza, a norma dell'art. 2 della legge 29.12.1993 n. 580, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, compresi i soggetti del settore no-profit, accompagnandone e sostenendone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, sia autonomamente, sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali e le associazioni di categoria e con l'associazionismo che comunque persegue finalità di sviluppo sociale ed economico della comunità locale.
2. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica organizzate da terzi e/o da realizzare al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia .
3. La Camera di Commercio adempie tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e perseguendo principi di programmazione economica.
4. A tal fine in coerenza con il proprio bilancio annuale, predispone un piano di interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo economico locale.
5. La Camera indirizza prioritariamente gli interventi di sostegno finanziario alle iniziative finalizzate allo sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese; alla diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità; a promuovere la commercializzazione all'interno e all'estero; alla formazione; in generale al



miglioramento quanti-qualitativo del tessuto economico-sociale ed imprenditoriale nonché alla produzione di studi, ricerche e documentazione sulla realtà economica e sociale della provincia e all'informazione economica d'impresa.

6. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario la Camera tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) dare la priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione che preveda anche modalità di verifica di risultati e ad iniziative che si inseriscano in programmi, soprattutto se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
  - b) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, le iniziative dirette alla fornitura di servizi d'interesse comune delle imprese e quelle innovative;
  - c) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi escludendo le iniziative che abbiano interesse, sia pure prevalente, interno ad associazioni od enti, che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati e così quelle realizzate da imprese per il proprio esclusivo vantaggio;
  - d) favorire la rotazione della tipologia dei beneficiari degli interventi, privilegiando quei soggetti rappresentativi di aggregazione di imprese di settori economici di particolare rilevanza per il nostro tessuto economico;
  - e) dare la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi di sviluppo, preferibilmente pluriennali, piuttosto che ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
  - f) preferire le iniziative che siano concertate con enti pubblici (in particolare comuni e provincia) ovvero con le associazioni di categoria, escludendo le iniziative che presentino interesse interno ad associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti sostanzialmente interessati.
  
7. Non possono essere concessi finanziamenti camerali a favore di società partecipate dalla Camera salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 nonché per particolari circostanze di interesse generale debitamente motivate dalla Giunta. Non sono, altresì, ammessi i contributi per:
  - le iniziative e i progetti in corso o già realizzati;
  - le iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi richiamati nel successivo art. 9;
  - le iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.
  
8. I finanziamenti camerali sono disposti nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea, con provvedimento dirigenziale, se gli interventi relativi sono previsti nel programma annuale e se il bilancio di previsione finalizza ad essi apposito budget; diversamente formano oggetto di un provvedimento della Giunta Camerale ai sensi del successivo art. 17. Nel provvedimento di concessione del contributo occorre indicare, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria



sugli aiuti di stato, se il finanziamento sia rivolto a sostenere lo svolgimento di attività economiche oppure no.

9. La Giunta Camerale, con il provvedimento di approvazione dei piani e dei progetti di assegnazione degli obiettivi e budget dirigenziali, può riservarsi la gestione degli stanziamenti di voci di capitoli di spesa relativi a particolari interventi.
10. I singoli interventi sulla concessione di incentivi finanziari dovranno riferirsi al programma annuale delle attività, nella cui impostazione saranno individuati gli obiettivi da perseguire in relazione alle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale e della situazione congiunturale del sistema economico locale nel suo complesso e nelle sue componenti settoriali; nonché alle risorse disponibili finalizzate nel bilancio di previsione.
11. In relazione a quanto sopra, il bilancio annuale della Camera destina una quota globale delle risorse finanziarie per "Interventi di promozione economica", che di norma risulta articolata in macro aggregati corrispondenti agli indirizzi strategici e programmatici oggetto della "Relazione previsionale o programmatica" ed un fondo destinato al finanziamento di iniziative che non siano state altrimenti preventivate la cui opportunità di realizzarle discenda dalle finalità e/o dalla natura delle stesse e/o dalla particolare circostanza nel cui contesto verranno realizzate.

## **Articolo 2 - Finalità e campo di applicazione del presente regolamento**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità con cui concede sostegno finanziario ai soggetti di cui all'art. 4, nonché le modalità di effettuazione di idonee verifiche.
2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.
3. Gli incentivi finanziari a favore della generalità delle imprese o a favore delle imprese di specifici settori formeranno oggetto di speciale disciplina in attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la cui adozione, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal presente regolamento, è demandata al Dirigente competente.



### **Articolo 3 – Tipologia degli interventi camerali**

Gli interventi camerali si articolano in due distinte tipologie:

- 1) Interventi programmati (o previsti nel piano annuale degli interventi di cui all'art. 1).
- 2) Interventi non programmati (non previsti nel piano annuale degli interventi di cui all'art. 1).

Gli interventi suddetti possono, a loro volta, prevedere:

- (a).interventi diretti
- (b).interventi indiretti

Alla tipologia (a). appartengono:

- l'attuazione diretta di iniziative
- gli interventi di compartecipazione
- l'acquisto di attrezzature

Nell'ambito della tipologia (b), i cui interventi sono tutti realizzati previa emanazione di specifico avviso pubblico, appartengono:

- i contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative (escluso l'acquisto di attrezzature)
- l'assunzione di oneri specifici
- i contributi per l'acquisto di attrezzature.

### **Articolo 4 – I soggetti beneficiari**

1. Possono accedere ai finanziamenti della Camera:
  - a. enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile quali ad esempio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori o altre associazioni;
  - b. enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico per progetti condivisi nell'interesse dell'economia provinciale;
  - c. singole imprese, professionisti, cittadini, in relazione a progetti e interventi di rilevante impatto per le imprese della provincia, in conformità al presente regolamento, privilegiando le aggregazioni di imprese.
2. Non possono, viceversa, essere beneficiari di finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:
  - a. i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
  - b. i mass media.

Ad ogni modo, la concessione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese. In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le



entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.”

In particolare si applicano i seguenti principi:

a) per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE 1998/2006 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tale regolamento, come meglio precisato al successivo art. 11, mediante regimi di aiuto approvati dal Consiglio camerale o singole deliberazioni di Giunta;

b) per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. CE 1998/2006, le agevolazioni dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest'ultima prima dell'attivazione dell'aiuto;

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera.

Il principio sopra enunciato non si applica ai vantaggi economici:

a) di cui beneficiano i soggetti che non svolgono nel mercato attività in regime di concorrenza; nel caso il soggetto svolga attività in regime di concorrenza non si terrà conto della natura della spesa cui si riferisce il sostegno camerale;

b) relativi ad iniziative a carattere diffuso, che coinvolgono in maniera diretta ed indiretta un numero non determinato né determinabile di imprese, senza vantaggi economicamente apprezzabili né per tali imprese né per il soggetto proponente (e quello attuatore, se diverso).

**In ogni caso non sarà possibile assegnare aiuti alle imprese in difficoltà, individuate in base ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U.C.E. C 244 dell'1/10/2004).**

## **TITOLO II – INTERVENTI PROGRAMMATI DIRETTI**

### **Articolo 5- Attuazione diretta di iniziative**

Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o assegnate da soggetti pubblici e/o privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di strutture terze specializzate, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento di contabilità.

### **Articolo 6 – Interventi in compartecipazione**

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati con organismi pubblici o privati.



2. La compartecipazione potrà prendere la forma:
  - a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa o della gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa ovvero dello svolgimento di servizi necessari al buon esito dell'iniziativa;
  - b) della compartecipazione meramente finanziaria della Camera, fissata sulla base di un budget di progetto. La compartecipazione finanziaria non potrà, di regola, superare la misura massima del 50% del costo previsto nel budget di progetto ed effettivamente sostenuto ai sensi del successivo art. 13. Detta percentuale può essere aumentata al 70% dal Consiglio Camerale col voto di almeno 2/3 dei presenti.
3. Le modalità di ripartizione degli oneri e la rifusione delle spese sostenute dagli organismi di cui sopra possono essere disciplinate da appositi atti.

### **Articolo 7 - Acquisto di attrezzature**

1. La Camera di Commercio può effettuare, interventi a favore di organismi pubblici o privati acquistando direttamente attrezzature e/o beni strumentali e concedendo gli stessi in comodato gratuito.
2. Tali beni devono essere necessari per l'avvio di nuovi servizi, per la realizzazione di progetti innovativi e non possono comunque consistere in ordinaria attrezzatura d'ufficio.
3. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.

## **TITOLO III – INTERVENTI PROGRAMMATI INDIRETTI**

### **Articolo 8 – Interventi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative**

1. I contributi camerali, previa adeguata pubblicizzazione, possono essere concessi su presentazione di idonei progetti che contengano una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo e che mettano in evidenza le ripercussioni che possono comportare per l'economia locale.
2. Tali contributi non potranno, di regola, superare la misura massima del 50% del costo previsto nel preventivo ed effettivamente sostenuto ai sensi del successivo art. 13.
3. L'Ente camerale può, previa adeguata pubblicizzazione, nel rispetto di quanto previsto nel comma precedente, promuovere interventi anche nella forma di assunzione di oneri specifici o di acquisto di attrezzature necessari per le finalità approvate dalla Camera di Commercio.



## **TITOLO IV – PROCEDURE**

### **Articolo 9 - Ammissibilità delle domande e cause di esclusione delle domande**

Non possono essere ammesse, e sono quindi escluse dai finanziamenti camerali, le domande:

- che comportino il finanziamento di iniziative promozionali i cui beneficiari siano i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati ovvero che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;
- che siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto);
- che siano state escluse dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni rese nella domanda attuale o in altra, in precedenza proposta alla Camera.

Sono altresì oggetto di valutazione ai fini dell'esclusione dai finanziamenti camerali le clausole di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

### **Articolo 10 - Presentazione delle domande di contributo**

1. I soggetti interessati a proporre proprie iniziative promozionali devono avanzare apposita domanda secondo l'allegato 1. Per gli interventi indiretti la domanda deve inderogabilmente pervenire all'Ente camerale con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta predeterminati nell'avviso pubblico.
2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale nel caso di enti, società, associazioni, deve contenere:
  - a) generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del proponente;
  - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati i riflessi di interesse generale, temporanei e permanenti per l'economia locale, e siano identificati i beneficiari;
  - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa. Detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, il finanziamento del promotore, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici ed i proventi attesi;
  - d) la tipologia e la misura del finanziamento richiesto alla Camera;
  - e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria;
  - f) l'impegno del proponente a :
    - presentare tempestivamente, su richiesta degli uffici, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione delle domande;
    - collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa, rispondendo al questionario che verrà eventualmente trasmesso dalla Camera alla conclusione del progetto, dopo aver acquisito la rendicontazione dei costi sostenuti;





- dare adeguata visibilità esterna al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute;
- produrre, di norma entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'iniziativa, la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo.

## **Articolo 11 - Istruttoria sulla domanda**

1. Il Dirigente competente individua il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento pertanto:
  - a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nella domanda e procede alle comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e del regolamento interno sul procedimento amministrativo;
  - b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso non venga data tempestiva ed esauriente risposta o questa non sia completa, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza;
  - c) formula sulla domanda valutazioni relative alla loro ammissibilità, ai benefici attesi dalla realizzazione delle iniziative, e quelle relative alla determinazione dell'importo dei contributi ai sensi dell'art.14, dando comunicazione agli interessati degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento ai sensi della L. 241/90 e del regolamento interno sul procedimento amministrativo;
  - d) sovrintende alla formazione e all'aggiornamento dell'archivio informatico delle proposte e dei beneficiari;
  - e) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi dei proponenti o richiedenti il contributo camerale;
  - f) è incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e D.lgs 196/2003
3. Completata l'istruttoria, anche previa acquisizione di eventuale parere tecnico, il responsabile del procedimento inoltra la pratica al Dirigente per l'adozione del provvedimento finale.
4. Qualora vengano presentati progetti per iniziative non previste nel programma annuale delle attività ma comunque aderenti agli obiettivi della programmazione e compatibili con la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare in bilancio, si applica l'art. 17.



## **Articolo 12 – Adozione del provvedimento**

Il provvedimento camerale deve essere motivato indicando i presupposti giuridici e di fatto della decisione. Pertanto, nelle premesse del provvedimento, devono essere richiamate:

- la domanda, la data, i suoi contenuti;
- l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e le risultanze;
- l'ammissibilità della domanda in relazione alla sua congruenza rispetto agli obiettivi dell'azione camerale individuati nel programma promozionale annuale quali esplicitati nel bando e alla verificata aderenza ai criteri e alle modalità predeterminate per la concessione dei contributi.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- il soggetto beneficiario;
- la tipologia e l'importo del contributo concesso. In caso di contributo di cui all'art. 8 deve specificare la percentuale massima di spesa effettiva cui commisurare il contributo della Camera, che comunque non può superare il 50% delle spese come disposto nel successivo articolo 13. In caso di intervento della Camera a titolo di assunzione di oneri specifici deve essere individuata la spesa, prevista nel piano economico finanziario della proposta di iniziativa promozionale, che verrà sostenuta;
- la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione specificata nel successivo articolo 16 con riferimento alla tipologia dell'intervento;
- le modalità convenute per dare visibilità al finanziamento della Camera ed eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata l'erogazione del contributo anche con riferimento all'osservanza della vigente normativa comunitaria.

## **Articolo 13 - Limite dell'intervento finanziario e spese ammissibili.**

1. Il finanziamento camerale delle iniziative promozionali proposte non potrà eccedere il 50% delle spese preventivate ammissibili e dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
2. Ogni proponente può imputare sul preventivo globale dell'iniziativa i costi propri – sostenuti per la progettazione e realizzazione dell'iniziativa - fino a un limite massimo del 15% della spesa globale effettivamente sostenuta. Il riconoscimento di tali spese avrà luogo unicamente in caso di gestione economico finanziaria diretta del progetto da parte del proponente e limitatamente alle spese delle risorse umane e dei materiali acquistati specificatamente per l'iniziativa dallo stesso o da strutture funzionalmente ad esso collegate (partecipate o aventi amministratori/legali rappresentanti in comune).  
Costi propri del proponente superiori a questa percentuale non potranno essere ammessi a contributo.



3. Non sono ammesse a finanziamento camerale, qualunque sia la tipologia dell'intervento finanziario, le seguenti spese:
  - a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali) a meno che non siano finalizzate ad un progetto di comunicazione dell'intervento promozionale;
  - b) spese per eventuale personale dell'organismo proponente o gestore dell'iniziativa, a meno che sia impiegato specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo o dell'intervento camerale e, comunque, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente comma 2;
  - c) spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.), salvo quelle strettamente necessarie e documentabili per la realizzazione dell'intervento promozionale e, comunque, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente comma 2;
  - d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda.
4. Nel caso in cui l'iniziativa promozionale preveda in misura prevalente lo svolgimento di un servizio promozionale, il contributo per le spese relative al personale può essere autorizzato, con provvedimento della Giunta camerale, in misura superiore al 15% del costo della spesa globale effettivamente sostenuta, nel rispetto del limite complessivo del 50% delle spese come previsto nel comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 14 – Graduatoria dell'intervento finanziario**

1. La determinazione dell'entità del finanziamento in ogni caso e la graduatoria del contributo in caso di domande concorrenti, viene effettuata in relazione alla valutazione dei seguenti indicatori:
  - qualità della progettazione;
  - intersettorialità dell'iniziativa;
  - l'esistenza di una partnership (collaborazione con altri soggetti);
  - l'interesse dei proponenti verso la proposta, testimoniato dalla quota di autofinanziamento;
  - l'interesse del mercato testimoniato dal finanziamento atteso dallo stesso (esclusi i contributi di altri enti, associazioni, consorzi, ecc.);
  - il riferirsi la proposta a una iniziativa nuova, in fase di lancio;
  - il riferirsi la proposta a una iniziativa innovativa, che, indipendentemente dalla fase di lancio, non registri sovrapposizioni con iniziative analoghe o similari, rivolte allo stesso territorio e/o settore;
  - interregionalità degli interventi;
  - una adeguata capacità di impatto sull'economia e sul territorio, in relazione agli obiettivi che si desiderano ottenere (giudizio espresso in fase di istruttoria);
  - la permanenza di persistenti positivi effetti di lungo periodo sull'economia e sul territorio a seguito dell'attuazione;
  - l'esistenza di un ente (comitato) o un soggetto (referente) di garanzia tecnica dell'iniziativa;



- la sussidiarietà rispetto al mercato dei servizi, che non dovrebbe produrre in condizioni di aperta concorrenza e di prezzi liberi un analogo progetto o servizio.
- 2. Nessuno degli indicatori di cui sopra potrà essere, in caso di sua carenza o di valutazione negativa, causa di esclusione di una singola proposta, in quanto tutti concorrono al giudizio di merito qualitativo e quest'ultimo alla definizione quantitativa del finanziamento.
- 3. L'elenco degli indicatori di cui al primo comma può essere annualmente soggetto ad aggiornamenti o a stralci da parte della Giunta.

### **Articolo 15 - Erogazione e liquidazione dell'intervento finanziario**

1. Il Responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, la tipologia, l'importo e le condizioni ed invitando a trasmettere all'ufficio competente, da precisare nella lettera, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista per la tipologia dell'intervento finanziario dal successivo art. 16. Tale termine può essere prorogato per cause comprovate di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore.
  2. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare ovvero si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni.
  3. Pervenuta la documentazione il Responsabile del procedimento trasmette la pratica al Dirigente, accompagnandola da proposta per l'adozione del provvedimento di liquidazione e il successivo inoltro all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.
  4. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati e richiamati nei precedenti commi, deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale.
  5. Di tutte le sovvenzioni liquidate nell'anno di riferimento è tenuto l'Albo dei beneficiari ai sensi del DPR 118/2000, di cui è assicurata pubblica divulgazione.  
**In tal caso, il Dirigente disporrà la revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa.**  
**Il contributo sarà, altresì, revocato qualora non venga dato adeguato risalto alla partecipazione camerale.**
5. Nel caso si evidenzi un avanzo, il finanziamento camerale subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio.



A conclusione dell'iniziativa, qualora le spese del rendiconto finale risultino ridotte a meno dell' 80% rispetto al preventivo presentato alla Camera, il Dirigente procede autonomamente ad adeguare proporzionalmente il contributo deliberato dalla Giunta camerale tramite determinazione dirigenziale.

6. La pratica è sottoposta al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata nella sua attuazione da quella preventivata ovvero dalle eventuali direttive fornite dalla Camera.
7. La Giunta può disporre anticipazioni fino al 50% del contributo concesso in cambio di garanzie fidejussorie dai titolari dell'iniziativa, e proponenti.

### **Articolo 16 – La documentazione da produrre per la liquidazione dell'intervento finanziario**

Entro il termine di 120 giorni, prorogati solo per casi di comprovata forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, dalla conclusione dell'iniziativa deve essere presentata la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, compatibilmente con la tipologia dell'intervento finanziario:

- (a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati che la stessa ha determinato sul piano della promozione economica della provincia. Per quanto concerne gli interventi finanziari della Camera superiori a € 10.000,00 dovrà altresì essere indicato l'eventuale scostamento fra i ritorni economici attesi e quelli effettivamente prodotti dall'iniziativa medesima;
- (b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, confrontato con il preventivo proposto alla Camera;
- (c) le fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati, con allegata dichiarazione del rappresentante legale attestante l'attinenza all'iniziativa;
- (d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- (e) gli ulteriori documenti previsti indicati nell'avviso pubblico o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
- (f) in caso di iniziativa realizzata da Ente pubblico è sufficiente il provvedimento dirigenziale di liquidazione;
- (g) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato;
- (h) la dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesta che il bene sarà utilizzato per le finalità dell'iniziativa approvata dalla Camera e che non sarà distolto dalle medesima finalità senza la preventiva autorizzazione della Camera.



## **TITOLO V - INTERVENTI NON PROGRAMMATI**

### **Articolo 17 - Interventi non programmati**

1. La Giunta, in conformità a quanto previsto nell'art. 1, delibera il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali che non siano state inserite nel piano degli interventi e la cui opportunità discenda dalle finalità e/o dalla natura delle stesse, utilizzando le risorse disponibili nel bilancio di previsione.
2. Le delibere di riconoscimento dell'intervento finanziario delle iniziative possono prevedere sia interventi diretti che interventi indiretti ai sensi dell'art. 3.
3. In ogni caso, la delibera di concessione del contributo deve specificare:
  - a) la tipologia dell'intervento e la categoria dei beneficiari;
  - b) i limiti di spesa ammissibile e la misura dell'intervento;
  - c) il termine per la presentazione della necessaria documentazione.
4. Per quanto non esplicitamente previsto in delibera si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la tipologia dei corrispondenti interventi programmati.

### **Articolo 18 – Verifiche a campione**

Si procederà con controlli a campione (secondo quanto previsto dai Criteri per la definizione delle modalità di effettuazione dei controlli a campione, approvati con atto del..... in data .....) sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai beneficiari dei contributi camerali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per verificare la veridicità delle dichiarazioni prestate. Saranno altresì effettuati controlli in tutti i casi in cui insorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento, approvato con Determinazione Commissariale n. 31 del 27/04/2007, abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 126 del 22/11/2004, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e regolamento interno vigente).